



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

**Oggetto: Conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2022/23 del personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Assegnazione sede.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* ed in particolare gli articoli 10 e 11;

**VISTO** l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ... omissis ... sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi... Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali...”*;

**VISTO** l'articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, che l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sia prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

**VISTI** i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021, ai quali si rimanda integralmente;

**VISTO** il D.M. n. 188 del 21.7.2022, che qui si richiama integralmente, con il quale l'Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata;

**VISTA** la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/28597 del 29/07/2022, avente per oggetto



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”;

**VISTE** le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze-online” predisposta dal Ministero dell'Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;

**VISTA** la nota di quest'Ufficio prot. n. 12640 del 26/08/2022 di pubblicazione delle disponibilità residue all'esito delle operazioni di immissione in ruolo, per l'a.s. 2022/23, da GM e da GAE ed utili al conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021;

**VISTO** il DD prot. n. 733 del 26/08/2022, che ha individuato i destinatari della proposta di assunzione a T.D. ex art. 59 comma 4, D.L. 73/2021, con decorrenza 01/09/2022 per l'a.s. 2022/23;

**VISTE** le rinunce pervenute;

**FATTO SALVO** il potere, riconosciuto all'Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiate decisioni giurisdizionali;

**FATTI SALVI** gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all'atto di assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;

### DISPONE

Per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia sono destinatari della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 01/09/2022 per l'a.s. 2022/23, ed assegnati alle sedi indicate nelle tabelle pubblicate in allegato al presente provvedimento.

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall'OM 112/2022.

A norma dell'art. 59 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 188 del 21/07/2022, gli aspiranti, inclusi nel sopra riportato nell'elenco, sono soggetti alle seguenti disposizioni normative:

- art 59, comma 6, “*Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7*”.

- art 59, comma 7 “*Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova*



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

*disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata da candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio".*

• art 59, comma 8. *"In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto".*

Agli aspiranti docenti, a seguito dell'assegnazione dell'incarico a TD di cui al presente provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

La rinuncia all'incarico comporta le sanzioni specifiche di cui all'art. 14 dell'O.M. 112 del 6/05/2022.

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ATP con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti ivi compresa la registrazione al SIDI. Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS.

Il Dirigente Titolare dell' U.S.R. Umbria  
Dr. Sergio Repetto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*